



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 120/16/CONS

LINEE GUIDA PER LE CONDIZIONI DI ACCESSO WHOLESALE ALLE RETI A BANDA ULTRA LARGA DESTINATARIE DI CONTRIBUTI PUBBLICI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 aprile 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 e, in particolare, l’articolo 30 il quale stabilisce che “*l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è competente alla definizione del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti*”;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2013/C 25/01) recante “*Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga*”, del 26 gennaio 2013 (di seguito denominata *Orientamenti europei 2013*”;

CONSIDERATO, in particolare, che, a norma dei citati Orientamenti, “*le ANR dovrebbero [...] pubblicare orientamenti ad uso delle autorità locali che includano raccomandazioni relative all’analisi del mercato, ai prodotti e alle tariffe di accesso all’ingrosso e principi di tariffazione tenendo conto del quadro*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

normativo in materia di comunicazioni elettroniche e delle relative raccomandazioni formulate dalla Commissione” (punto 42);

VISTA la decisione della Commissione europea C(2012) 9833 - Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N) - del 18 dicembre 2012;

VISTA la “*Strategia Italiana per la banda ultra larga*”, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 (di seguito denominata *Strategia BUL*);

VISTO il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. AS1180 del 10 marzo 2015, a seguito della richiesta formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015 del 6 agosto 2015, ed in particolare l’art. 1, comma 1.3, a norma del quale “*Al fine di offrire le infrastrutture realizzate con modello diretto anche a operatori medio-piccoli, spesso localizzati geograficamente in aree limitate del territorio italiano, si prevede di adottare la modalità di pagamento delle fibre acquisite c.d. pay per use, al fine di facilitare i piccoli operatori, ai quali, nella misura in cui non dovranno sostenere costi fissi iniziali per sviluppare la loro rete, sarà permesso di avere un modello di costi variabili legati ai soli clienti che sottoscriveranno il contratto*”;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea (2013/466/UE) dell’11 settembre 2013, *relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga*;

VISTA la delibera n. 538/13/CONS, del 30 settembre 2013, recante “*Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete*”;

VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “*Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b della Raccomandazione 2014/10/UE e n. 1 della Raccomandazione 2007/879/CE)*”;

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, *recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità* e, in particolare, l’articolo 3, per quanto non diversamente indicato dagli Orientamenti europei 2013;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”, ed in particolare l’art. 9;

VISTA la delibera n. 575/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante “*Consultazione pubblica concernente linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra larga destinatarie di contributi pubblici*”;

VISTE le istanze di audizione pervenute, singolarmente, da parte di Wind Telecomunicazioni S.p.A., E-Via S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Enel Open Fiber S.p.A. e, congiuntamente, da NGI S.p.A., Welcome Italia S.p.A., AIP, BBell, Estracom;

SENTITE, singolarmente, Wind Telecomunicazioni S.p.A., E-Via S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Enel Open Fiber S.p.A. e, congiuntamente, NGI S.p.A., Welcome Italia S.p.A., AIP, BBell, Estracom;

VISTI i contributi prodotti, singolarmente, da Wind Telecomunicazioni S.p.A., E-Via S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Enel Open Fiber S.p.A., Lepida S.p.A., NGI S.p.A., Trentino Network S.r.l. e, congiuntamente, NGI S.p.A., Welcome Italia S.p.A., AIP, BBell, Estracom;

CONSIDERATE le posizioni emerse nel corso della consultazione di cui alla delibera n. 575/15/CONS, riportate nell’Allegato 3 della presente delibera con le relative valutazioni dell’Autorità, che hanno condotto ad approfondimenti sulle seguenti tematiche:

- Incidenza del modello di finanziamento adottato dal Governo sulle condizioni di accesso alle reti sussidiate;
- Adozione di modelli di *pricing* incentivanti;
- Condizioni di offerta per i servizi BUL;
- Definizione della dotazione infrastrutturale essenziale;

RITENUTO che, contrariamente a quanto rappresentato in sede di consultazione (in cui veniva proposto un unico modello regolamentare indipendentemente dal modello di finanziamento), sulla base delle evidenze emerse nel corso delle audizioni, sia necessario cogliere le specificità di mercato realizzate con i modelli di investimento ad incentivo (co-investimento pubblico fino ad un massimo del 70% di capitale a fondo perduto ed il restante privato) rispetto a quelle tipiche dei modelli di investimento diretto (100% capitale pubblico) e rifletterle sulle conseguenti condizioni di accesso alle infrastrutture;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO opportuno, per i modelli di finanziamento in Partnership Pubblico–Privata (di seguito PPP), data la natura diversificata e non prevedibile di tali interventi, procedere con il rilascio di un parere per ogni singolo progetto di investimento;

CONSIDERATO che nell’ambito della Strategia BUL il Comitato per la diffusione della banda ultra larga (COBUL) ha stabilito di orientare le proprie scelte a favore del modello di finanziamento diretto per la realizzazione nelle aree bianche di una rete a banda ultra larga di proprietà pubblica, che verrà affidata in gestione a un soggetto concessionario, garantendo la competizione sui servizi nei mercati a valle;

RITENUTO opportuno, per l’Autorità, ribadire l’importanza di adottare condizioni tecniche ed economiche di accesso le quali, pur tenendo conto del contributo pubblico, devono essere fissate in modo da non influenzare negativamente il mercato degli stessi servizi in aree competitive (anche limitrofe) con il rischio di effetti distorsivi;

CONSIDERATO che le linee guida approvate dall’Autorità sono destinate alle Stazioni appaltanti - al fine di indirizzare la redazione dei bandi di gara sotto il profilo tecnico ed economico di fornitura - ed ai soggetti, siano essi operatori pubblici o privati, che risulteranno aggiudicatari di tali bandi, per individuare le modalità di accesso alle reti in fibra ottica realizzate con il contributo di finanziamenti pubblici, in specifiche aree territoriali a fallimento di mercato, identificate come aree “bianche NGA”;

CONSIDERATO che le linee guida hanno lo scopo di individuare i servizi *wholesale* che il beneficiario dovrà rendere disponibili agli operatori terzi e di declinare le relative condizioni di offerta differenziate in funzione del modello di finanziamento pubblico adottato, indipendentemente dalla tecnologia sottostante;

CONSIDERATO che le linee guida hanno l’obiettivo di garantire un’effettiva apertura della rete realizzata con investimenti pubblici, indipendentemente dalla natura del soggetto che realizzerà e gestirà l’infrastruttura di rete, per assicurare la replicabilità delle offerte al dettaglio da parte degli operatori presenti nei mercati a valle e la massima diffusione dei servizi a banda ultra larga sul territorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Articolo 1

(Adozione delle linee guida per le condizioni di accesso *wholesale* alle reti a banda ultra larga destinatarie di contributi pubblici)

1. L'Autorità adotta le “*Linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra larga destinatarie di contributi pubblici*”. Le condizioni di accesso sono distinte per le due tipologie di finanziamento pubblico - ad incentivo e diretto - e riportate negli Allegati 1 e 2.
2. L'Autorità esprimerà la propria posizione mediante apposito parere per le reti da realizzare con modelli di finanziamento PPP, su richiesta della Stazione appaltante al momento della redazione del progetto.

La presente delibera, comprensiva degli allegati 1, 2 e 3, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità e trasmessa al Ministero per lo sviluppo economico.

Roma, 7 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi